

Via Albana, 91 81055 - Santa Maria Capua Vetere 0823.813111 P.IVA 00186270618

Al Presidente della Commissione concorso Dott.ssa Celestino Giuseppina

- Al Responsabile Ced

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI SECONDO LE INDICAZIONI DEL PROTOCOLLO DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE (PROVE SCRITTE DEL 31 AGOSTO 2022) RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI PART TIME RISERVATO ALLE CATEGORIE DISABILI CAT C-C1

Vista l'ordinanza del 25/05/2022 del MINISTERO DELLA SALUTE pubblicata in G.U. n. 126 del 31/05/2022;

Dato atto dell'obbligo di adottare il presente protocollo per lo svolgimento delle procedure concorsuali in presenza

Il presente documento contiene misure di prevenzione e protezione per il contenimento del rischio Covid-19 ed è stato elaborato in riferimento alla ordinanza del 25/05/2022 del MINISTERO DELLA SALUTE pubblicata in G.U. n. 126 del 31/05/2022;

INTRODUZIONE

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha la necessità di svolgere, in presenza, in data 31 agosto 2022 il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di categoria c-c1 profilo professionale Istruttore amministrativo a tempo indeterminato e part-time, interamente riservato a disabili ex L. 68/1999.

Nella giornata antecedente svolgimento delle prova e nelle giornate di svolgimento delle prove verranno effettuate le necessarie operazioni di sanificazione e disinfezione.

Il presente documento costituisce Piano di intervento per consentire lo svolgimento in sicurezza adottato dal Comune di Santa Maria Capua Vetere e la sua applicazione tiene conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione Covid 19 applicabili nel territorio regionale e comunale ove si svolgono le procedure concorsuali.

SCOPO DEL DOCUMENTO Il documento – piano operativo – è rivolto a tutti i soggetti aventi ruoli e responsabilità nell'organizzazione e nella gestione delle prove di concorso, ; esso fornisce le indicazioni operative da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da Covid-19, negli ambienti di lavoro del Comune di Santa Maria Capua Vetere o di soggetti terzi, individuati come sedi per lo svolgimento di dette prove. La diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all'evoluzione dello scenario epidemiologico. I soggetti coinvolti a cui sono rivolte le indicazioni del presente piano operativo sono: - le amministrazioni titolari delle procedure concorsuali; - le commissioni esaminatrici; - il personale di vigilanza; - i candidati; - tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico). Si precisa inoltre che le sedi oggetto delle prove di concorso sono conformi alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. 1

RIFERIMENTI NORMATIVI - Art. 32 della Costituzione – "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (...)" - DPR n. 445/2000 -Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa - D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche -D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 - "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" - DPCM n. 1 del 31 gennaio 2020 – dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Circolare Ministero della Salute del 3 febbraio 2020 n. 3190 - "Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico" - D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 - recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e le successive disposizioni attuative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020 e del 02 marzo 2020, - Direttive n. 1 del 25 febbraio 2020 e n. 2 del 12 marzo 2020 del ministro per la PA - "In materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica nelle PPAA di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001" e la Circolare 3 del 24 luglio 2020 recante misure per "il rientro in sicurezza" - D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 - convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese e misure per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego - D.L. n.19 del 25 marzo 2020 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 - D.L. 34 del 19 maggio 2020 convertito in L. 77 del 17 luglio 2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19 - Protocollo quadro del 24 luglio 2020 del Ministero P.A. e organizzazioni sindacali per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" - D.L. 5

gennaio 2021, n. 1 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - DL 14 gennaio 2021 n. 2 - proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 - Protocollo n. 7293 del 03.02.2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici (articolo 1, comma 10, lettera z, DPCM 14 gennaio 2021) - DPCM del 2 marzo 2021 - Misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid-19 - D.L. n. 30 del 13 marzo 2021 – l'ordinanza del 25/05/2022 del MINISTERO DELLA SALUTE pubblicata in G.U. n. 126 del 31/05/2022;

DEFINIZIONI

"SARS-CoV-2" è un virus respiratorio che si trasmette attraverso contatti stretti diretti con una persona infetta. In particolare, la principale via di trasmissione è il contatto stretto diretto con una persona che presenta sintomi; è ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che anche persone nelle fasi iniziali della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus. In ogni caso, allo stato attuale, nel caso di un contatto indiretto (vale a dire un contatto avvenuto con persona che a sua volta abbia avuto un contatto stretto con un soggetto risultato positivo), qualora il soggetto non presenti alcun sintomo e comunque fino a quando non venga eventualmente classificato come un contatto diretto, non si rendono necessari particolari provvedimenti sanitari o misure di prevenzione aggiuntive rispetto alle raccomandazioni espresse per la popolazione generale. "COVID-19" (COrona VIrus Disease-2019) indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2. Per le definizioni operative di "caso sospetto", probabile o confermato di Covid-19, non rilevanti ai fini del presente documento, si rimanda ai criteri indicati nella lettera circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020 "COVID-2019. Aggiornamento", comunque suscettibili di aggiornamento in considerazione della rapida evoluzione del quadro epidemiologico. Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i "contatti", evidenziando che il collegamento epidemiologico (considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale) può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame. "Contatto stretto ad alto rischio di esposizione" (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali)

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di Covid-19 (es. stretta di mano); una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di Covid-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di Covid-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di Covid -19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di Covid-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di Covid-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).
- Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove selettive dei pubblici concorsi. Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale. Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell'identificazione e/o dell'accesso all'Aula Concorso

- Distanza "Droplet": misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell'aria.
- Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi. Pur ricadendo nell'ambito dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e ss.mm.ii., il decreto legge n. 34/2020 e la relativa legge di conversione n. 77/2020 le hanno individuate quali dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il periodo emergenziale. Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e ss.mm.ii. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009). Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus Covid-19.
- TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione accurata e veloce delle temperature corporee.
- Locale accoglienza sintomatici: area identificata e allestita dedicata all'accoglienza e isolamento di chiunque si trovi nell'area concorsuale (candidati, membri della commissione esaminatrice, operatori e addetti all'organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi respiratori.
- Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche eventualmente con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione.
- Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia.
- Disinfezione: consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni. Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione garantisce l'abbattimento della crosscontamination (contaminazione incrociata).

REQUISITI GENERALI DELLE SEDI CONCORSUALI

Nel rispetto delle disposizioni del protocollo approvato con del 25/05/2022 del MINISTERO DELLA SALUTE pubblicata in G.U. n. 126 del 31/05/2022;DFP citato, al fine di espletare le prove scritte del concorso per la copertura di 2 posti di istruttore amministrativo a tempo parziale e indeterminato riservato alle categorie disabili : 68/1999 si è individuata l'Aula Consiliare del Comune di santa Maria Capua Vetere, sita in Via Albana Palazzo Lucarelli, piano terra.

AREA CONCORSUALE

I candidati – dovranno accedere all'area concorsuale dall'ingresso sul retro dal parcheggio del Comune di santa Maria Capua Vetere;

- dovranno presentarsi da soli al fine di evitare assembramenti;
- presentare autodichiarazione ex art. 46/ e 47 del DPR 445/2000 di non essere sottoposto a misura di isolamento per contagio Covid 19;
- indossare obbligatoriamente, dal momento dell'ingresso nell'aula di concorso fino all'uscita mascherina facciale filtrante messa a disposizione dall'Ente;

Sarà vietato l'ingresso all'area concorsuale ai candidati che:

- si rifiutino di indossare le mascherine fornite dall'Amministrazione;
- siano sprovvisti dell'autodichiarazione di cui all'allegato 2 e/o si rifiutino di produrla;

nell'area concorsuale sarà garantito un unico senso di transito e le postazioni per lo svolgimento della prova avranno distanza di 3 metri l'una dall'altra

SERVIZI IGIENICI Sono presenti in prossimità dell'aula di concorso un numero adeguato di servizi igienici, ad uso esclusivo dei candidati, dei membri della commissione e del personale di servizio per lo svolgimento della prova d'esame, idonei a ricevere anche utenti con disabilità.

I servizi igienici individuati sono graficamente riportati nella planimetria allegata per l'ipotesi di cui al punta a) e subito dopo l'uscita interna dell'aula consiliare sulla destra per l'ipotesi di cui al punto b).

AREA DI TRANSITO E IDENTIFICAZIONE CANDIDATI

Al piano terra dell'ingresso dal parcheggio del Comune di santa Maria Capua Vetere, subito prima dell'accesso all'aula consiliare è collocata una postazione per l'addetto all'identificazione dei candidati, con dispenser per l'igienizzazione delle mani ad uso dei candidati prima e dopo le operazioni di identificazione.

In entrambe le ipotesi presso le postazioni di identificazione il personale addetto procede alla verifica dei documenti di identità e all'acquisizione dei documenti richiesti preventivamente quali:

- Autodichiarazione
- Ulteriore documentazione eventualmente prevista dal bando di partecipazione.

Il passaggio della documentazione dovrà avvenire previa igienizzazione delle mani sia del candidato che dell'operatore. Ai candidati verrà consegnata una penna per la firma di presenza che gli stessi dovranno poi portare in aula ed utilizzare per le prove d'esame.

Sarà garantita l'identificazione prioritaria alle donne in stato di gravidanza, tenurto conto che il concorso è interamente riservato alle c.d. Persone fragile, per le quali non può essere stabilita ulteriore priorità.

MISURE IGIENICO-SANITARIE E ORGANIZZATIVE

Al fine di evitare e ridurre la possibilità di contagio da Covid-19 si adottano per tutta la giornata le seguenti misure igienico sanitarie e organizzative: - adozione di misure igieniche di tutta l'area concorsuale in particolare:

- bonifica preliminare di tutta l'area concorsuale;

- sanificazione e disinfezione, secondo le indicazioni di cui al successivo punto, delle postazioni dei candidati, delle aule concorso con particolare attenzione alle maniglie di porte e finestre, interruttori, pulsantiere etc.;
- garanzia di una continua pulizia e disinfezione dei servizi igienici da personale addetto dedicato a questa operazione per tutto il tempo di svolgimento delle prove concorsuali con particolare attenzione alle maniglie di porte e finestre, interruttori, rubinetti, etc.;
- igiene delle mani mediante apposito gel igienizzante adeguatamente segnalato e distribuito in tutta l'area concorsuale, in prossimità delle aree identificazione dei candidati, delle aule concorso e dei servizi igienici;
- rispetto della distanza di sicurezza di 3 metri, all'ingresso e in tutta dell'area concorsuale, delle postazioni dei candidati e nel deflusso al termine delle prove d'esame, tramite il controllo del personale di servizio;
- utilizzo obbligatorio dei DPI per tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione del concorso, utilizzo di penne monouso, raccolta a fine sessione del materiale utilizzato e relativo smaltimento come da norme vigenti;
- ricambio d'aria naturale in particolare delle aule concorso tramite l'apertura delle finestre presenti a intervalli regolari.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Tutti i presenti nell'aula concorso dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina data loro in dotazione; saranno a disposizione un numero adeguato di mascherine per chi durante le prove manifestasse la necessità di sostituzione, previa segnalazione e autorizzazione dei membri della commissione. É vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati potranno munirsi preventivamente; una volta raggiunta la propria postazione i candidati dovranno rimanere seduti fino all'avvenuta consegna delle PROVE D'ESAME, potranno allontanarsi solo per recarsi al bagno o per altri motivi indifferibili, previa autorizzazione della commissione. A intervalli regolari, durante la permanenza nell'aula concorso dovranno essere aperte le finestre presenti al fine di garantire un regolare ricambio di aria naturale.

I fogli, previa igienizzazione delle mani e nel rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 m, saranno distribuiti direttamente al posto di ciascun candidato con tutto il materiale occorrente.

I candidati che intendano ritirarsi dalle prove dovranno alzarsi e rimanere a fianco del proprio tavolo sino a che saranno autorizzati ad avvicinarsi, uno alla volta, al tavolo della commissione.

Al termine di ciascuna prova i candidati dovranno rimanere nella propria postazione sino alla raccolta da parte del personale di servizio o della commissione degli elaborati concorsuali, previa igienizzazione delle mani.

Il deflusso dei candidati dovrà avvenire in maniera ordinata, al fine di evitare assembramenti garantendo il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro, verrà data priorità ai candidati con disabilità ed alle donne in stato di gravidanza, verrà gestito progressivamente per fila di appartenenza, secondo le indicazioni della Commissione e sotto il controllo del personale di servizio presente lungo il percorso di esodo.

È vietato costituire assembramenti nelle aree concorsuali sia interne che esterne. Successivamente il personale di servizio previa igienizzazione delle mani raccoglierà il materiale lasciato nelle postazioni (penna, fogli, etc..) provvedendo alla messa in quarantena del materiale riutilizzabile ed allo smaltimento, secondo la normativa vigente, di quello non riutilizzabile.

La prova concorsuale avrà durata massima di 180 minuti.

PULIZIA AREA CONCORSUALE E SERVIZI IGIENICI

Le aree concorsuali, prima dell'ingresso del personale, saranno sottoposte a bonifica preliminare. I servizi igienici saranno puliti e sanificati da una squadra di addetti qualificati, dedicati a questa

operazione per tutto il tempo di svolgimento delle prove concorsuali con idonei prodotti. I servizi saranno dotati di sapone liquido, igienizzante, salviette di carta usa e getta, cestino e delle istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Le attività di bonifica e sanificazione compiute saranno documentate e tenute agli atti da parte dell'esecutore, indicando, in particolare per le aule e i servizi igienici, data, ora, prodotti utilizzati e firma dell'operatore in appositi modelli esposti nelle rispettive porte. La sanificazione dei locali dovrà avvenire con le modalità individuate dal Rapporto ISS n. 25/2020 e dalla Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020, "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie".

MISURE ANTI - CONTAGIO PER IL PERSONALE PRESENTE NELLE FASI CONCORSUALI

le medesime cautele indicate per i candidati trovano appplicazione anche per i membri della commissioone ed il personale addetto all'organizzazione del concorso.

Il presente piano operativo unitamente al protocollo approvato con l'ordinanza del 25/05/2022 del MINISTERO DELLA SALUTE pubblicata in G.U. n. 126 del 31/05/2022 viene reso pubblico sul sito internet dell'Ente almeno 10 gg prima della prove concorsuali.

Il dirigente Servizio affari del Personale Dott.ssa Celestino Giuseppina Pubblicaço nuer QU. 1-126 del 31/05/2022



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 maggio 2001, n. 106;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 10-bis, recante "Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19";

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100;

Visto in particolare, l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, il quale prevede che "con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 1° aprile 2022, recante "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 aprile 2022, n. 79;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100;

Visto il "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici", emanato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento della funzione pubblica;

Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, misure concernenti le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, adeguandoli alla normativa vigente;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui alla nota prot. ULM_FP-686 del 20 maggio 2022;

Emana

la seguente ordinanza:

Art.1

1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli stessi devono svolgersi nel rispetto del documento recante «*Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici*», parte integrante della presente ordinanza, che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, citato in premessa.

Art. 2

- 1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data di adozione e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
- 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro della salute On. Roberto Speranza SPERANZA ROBERTO 25.05.2022 10:17:40 UTC

٠, ٠

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

1. Ambito di applicazione

Il presente protocollo disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19.

Il protocollo prende inoltre a riferimento:

- il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022 n. 11, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";
- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in corso di conversione, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".
- il decreto-legge 30 marzo 2022, n. 36 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR", che all'articolo 3, comma 7, prevede che "Con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza";
- il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento della funzione pubblica ed esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 2021.

Il presente protocollo non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

L'obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione e la gestione delle prove dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.

Tali indicazioni sono rivolte:

- a) alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;
- b) alle commissioni esaminatrici;
- c) al personale di vigilanza;
- d) ai candidati;
- e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico; eventuale personale sanitario presente in loco).

Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono che l'amministrazione abbia adottato tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso locali o spazi di proprietà di terzi, le amministrazioni devono assicurare che le medesime prescrizioni trovino integrale applicazione anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza relative alla struttura ospitante.

Inoltre, l'applicazione del presente protocollo deve tener conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della pandemia da COVID-19 applicabili nel territorio regionale ove si svolge la procedura concorsuale.

2. Definizioni

Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni:

- Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove selettive dei pubblici concorsi;
- Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;
- Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell'identificazione e/o dell'accesso all'Aula Concorso;
- Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019;
- Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol) e sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);
- Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente,

superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;

- Sanificazione: è un intervento mirato a eliminare alla base qualsiasi batterio e agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;
- Disinfezione: consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;
- Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione garantisce l'abbattimento della crosscontamination (contaminazione incrociata).

Si rimanda in ogni caso al Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2, versione dell'8 maggio 2020 e successivo aggiornamento del 7 luglio 2020 ¹.

3. Misure organizzative e misure igienico-sanitarie

Le amministrazioni organizzano le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove separandole temporalmente per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia di cui al successivo punto 7.

Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione mediante il portale dell'amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti.

In particolare, i candidati dovranno:

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;

¹ Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione del 7 luglio 2020.

Il percorso è finalizzato a raggiungere l'area di transito.

Le postazioni degli operatori addetti all'identificazione dei candidati devono prevedere appositi divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall'altra. La consegna e il ritiro della strumentazione informatica (es. tablet), materiale o documentazione relativa alle prove non deve avvenire *brevi manu* ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. Deve essere garantita l'identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori invitano i candidati a procedere all'igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.

Le amministrazioni al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione dei candidati utilizzano ove possibile apposite piattaforme digitali per la gestione di prove concorsuali, richiedendo ai candidati di trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede per l'ammissione in sede concorsuale.

Le amministrazioni prevedono tempi dilatati per l'accesso all'area concorsuale, fissando preventivamente l'orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento e, se del caso, determinando orari differenziati per la convocazione dei candidati.

Le amministrazioni stipulano apposite convenzioni o accordi con le strutture sanitarie pubbliche e private territoriali, al fine di garantire nell'area concorsuale l'attivazione di un adeguato servizio medico-sanitario.

4. Requisiti delle aree concorsuali

I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere un'elevata flessibilità logistica e disporre delle seguenti caratteristiche:

- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall'area;
- disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc.);
- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche esterne).

- 2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell'isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
- 3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, facciali filtranti messi a disposizione dall'amministrazione organizzatrice.

L'obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, dovrà essere inibito l'ingresso del candidato nell'area concorsuale.

Rispetto al punto sub 3, tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali filtranti forniti dall'amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l'impossibilità di partecipare alla prova. L'amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve essere consentito in ogni caso nell'area concorsuale l'uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti in possesso del candidato.

Gli operatori di vigilanza e addetti all'organizzazione e all'identificazione dei candidati nonché i componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti.

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell'area concorsuale (ingresso nell'area concorsuale - ingresso nell'area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell'aula concorsuale organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall'aula e dall'area concorsuale) vanno organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita devono essere separati e correttamente identificati.

Nell'area concorsuale e nelle aule concorso devono essere collocate a vista le planimetrie dell'area concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso; le planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l'indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.

In tutta l'area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l'aula concorsuale e i servizi igienici, devono essere resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. Le amministrazioni rendono disponibili mediante apposita cartellonistica nell'area concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

I candidati che accederanno all'area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 1 metro tra persona e persona.

5. Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell'accesso, seduta e dell'uscita dei candidati

Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l'una dall'altra.

Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica (qualora la prova non si svolga con un tablet che verrà consegnato al candidato al momento dell'identificazione). Deve essere limitato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell'elaborato finché non saranno autorizzati all'uscita. Durante l'orario d'esame sarà permesso l'allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. I candidati saranno invitati all'uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l'osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita in maniera ordinata scaglionando e invitando all'uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente. Dovrà essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L'esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno 1 metro.

Inoltre, le aule dovranno:

- avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
- avere servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
- permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica;
- garantire volumetrie minime di ricambio d'aria per candidato.

6. Svolgimento della prova

Per l'intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. L'eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante FFP2, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro.

7. Bonifica preliminare, pulizia sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali

Nell'area concorsuale dovrà essere assicurata:

- la bonifica preliminare dell'area concorsuale nel suo complesso valida per l'intera durata della sessione/i giornaliera/e;
- la pulizia giornaliera;
- la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l'altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all'interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L'accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all'interno dei suddetti locali.

8. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l'intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici.

Le amministrazioni assicurano che il personale addetto all'organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull'attuazione del presente protocollo.

9. Piano operativo specifico della procedura concorsuale

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione e organizzazione dei concorsi in conformità al presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova.

In particolare, il documento dovrà, tra l'altro, contenere specifica indicazione circa:

- il rispetto dei requisiti dell'area;
- il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall'area;

- il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall'aula nonché di svolgimento della prova;
- l'individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
- le procedure di gestione dell'emergenza piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative vigenti);
- l'individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;
- modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate;
- apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena
 e incondizionata conformità delle misure organizzative della procedura concorsuale alle
 prescrizioni del presente protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale
 dove esso è pubblicato.

10. Clausole finali

In relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, le amministrazioni, secondo quanto previsto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, organizzano le prove selettive in strutture decentrate in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati.

In ogni caso, le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 180 minuti.

Le disposizioni del presente protocollo non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta ferma la facoltà per le amministrazioni interessate a tale ultima fattispecie di applicare il presente protocollo.

A fronte dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in corso di conversione, per lo svolgimento dei concorsi indetti e già in atto per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione le prescrizioni tecniche, di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2020 e s.m.i..